

Oggetto: **Variante parziale al Piano Attuativo in loc. Cospea alta e al P.R.G. p.o. (Ditta: Soc. Immobiliare Petrollini & Co. Srl, Soc. ITAL C.E.I.A. Srl, Soc. G.P. Ideoplast Srl) – Incameramento fidejussione**



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1523 del 29/05/2024

OGGETTO: Variante parziale al Piano Attuativo in loc. Cospea alta e al P.R.G. p.o. (Ditta: Soc. Immobiliare Petrollini & Co. Srl, Soc. ITAL C.E.I.A. Srl, Soc. G.P. Ideoplast Srl) Incameramento fidejussione

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: € . 0

CAPITOLO:	0000
CENTRO DI COSTO:	
IMPEGNO:	PRESA D'ATTO NON NECESSITA DI ALLEGATO
CONTABILE	
CONTO FINANZIARIO	0000

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE - CORREZIONE EFFETTUATA
IL DIRIGENTE

Premesso che:

con atto n. 36162 del 1.6.2006 era stato convenzionato il Piano attuativo di iniziativa privata in loc. Cospea alta della ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 11.4.2005;

con la convenzione citata la ditta Attuatrice si era assunta l'obbligo di realizzare a propria cura e spese, oltre all'intervento lottizzatorio residenziale di rilevante volumetria (mc 123.750), tutte le

opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti il piano attuativo, comprensive delle infrastrutture a rete del verde pubblico, dei parcheggi e della viabilità, fra le quali la viabilità esterna al comparto di allaccio al nucleo residenziale che comprendeva un sottopasso della linea ferroviaria *Sulmona-Terni* al Km 226+100, e destinato a collegarsi con via Merlino de Filippo al voc. S.Rocco;

la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, è stata garantita tramite la sottoscrizione da parte delle ditte convenzionate di adeguata fidejussione assicurativa a favore del Comune di importo corrispondente ai costi preventivati per la loro realizzazione;

tale fidejussione assicurativa ancora attualmente sussistente a favore del Comune di Terni risulta la seguente:

polizza della Compagnia *Unipol Assicurazioni* (Agenzia di Terni 220844), n. 96-46047828 del 22.5.2006 (con relative appendici del 23.5.2006, 24.5.2006 e 31.5.2006), dell'importo pari a € 3.418.930,24 (Euro TremilioniQuattrocentodiciottomilaNovecentotrenta/24);

nel corso degli anni i lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria (viabilità interna, parcheggi, sottoservizi) sono stati effettuati in buona parte e per essi il Comune aveva disposto una riduzione della sussistente garanzia fideiussoria (prot. 126827 del 9.9.2016), e solo in parte non sono stati ultimati (verde pubblico, parcheggio di piano), mentre le opere di urbanizzazione secondaria costituite dalla nuova viabilità di allaccio alla lottizzazione con relativo sottopasso ferroviario non sono state per nulla realizzate; al riguardo la stessa Ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.*, che pur avendo in effetti presentato un progetto concordato con RFI per il previsto sottopasso verso S.Rocco, aveva negli anni altresì presentato numerose e disparate proposte di massima alternative per la non realizzazione del sottopasso stesso;

alla scadenza della convenzione, poiché gli interventi edilizi residenziali previsti dal piano attuativo erano stati realizzati solo in parte, la ditta attuatrice *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* in data 4.6.2019 con prot. 83695, aveva presentato un Atto d'obbligo rogito Notaio Filippetti, da essa stessa sottoscritto in data 29.5.2019, con il quale si impegnava alla realizzazione delle opere mancanti e in particolare della nuova viabilità con relativo sottopasso presso il sito previsto dal piano attuativo "o in alternativa alla realizzazione di un differente collegamento viario del nucleo eventualmente scelto dal Comune già allo studio dell'Ente con oneri a proprio carico così come definiti nella convenzione stipulata rep. 36162/2006 pari a € 1.192.068,80 corrispondenti agli oneri a suo tempo stimati, inerenti le opere di urbanizzazione secondaria, cui vanno aggiunti gli oneri ipotizzati per gli espropri delle aree necessarie pari a € 164.881,29 per un totale € 1.357.950,09 importo che risulta garantito dalla sussistente fidejussione assicurativa a favore del Comune di Terni della soc. *Unipol assicurazioni* - polizza, n. 96-46047828 del 22.5.2006 (con relative appendici del 23.5.2006, 24.5.2006 e 31.5.2006), di € 3.418.930,24, salvo riduzione della stessa da operarsi conformemente a quanto disposto con la nota del Comune di Terni prot. 126827 del 09.09.2016";

l'Amm.ne Com.le, infatti, a fronte, di un mutato assetto viabile della zona e alle esigenze fortemente manifestate da parte dei cittadini residenti, aveva ritenuto, (concordemente con la ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.*), di modificare le previsioni del sistema viabile, convenendo sulla necessità di assicurare alla lottizzazione in corso di realizzazione, un idoneo collegamento viario con via Montefiorino, eliminando il passaggio a livello esistente (Km 226+822) sul quale gravano sostanzialmente gli interi flussi veicolari della zona, mediante la realizzazione sulla esistente strada di Cospea, seppur traslata di alcuni metri rispetto all'attuale passaggio a livello, di un nuovo sottopassaggio ferroviario al Km 226+822, in luogo di quello previsto dal piano di lottizzazione originario al Km 226+100, ma dalle caratteristiche del tutto analoghe (due corsie carrabili di altezza libera di m. 5.50 per consentire il passaggio di bus e mezzi pubblici, percorso pedonale e ciclabile);

con Atto deliberativo n. 321 del 16.10.2019, la *Giunta Comunale*, aveva pertanto emanato un *Atto di indirizzo* con il quale si dava mandato alla *Direzione Pianificazione territoriale* di consentire alla

ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* di presentare una nuova proposta di piano attuativo che preveda lo spostamento del già previsto sottovia ferroviario, nella nuova diversa ubicazione della Linea ferroviaria Terni Sulmona, nonché l'adeguamento alle intervenute nuove disposizioni della *Variante parziale al PRG a contenuto complesso*, proposte dalla stessa ditta Petrollini e approvata dal C.C. relativamente all'intervento lottizzatorio in loc. Cospea alta;

la ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.*, pertanto ha presentato la nuova proposta di piano attuativo (in variante alla precedente), con la quale, secondo quanto disposto con l'Atto di indirizzo, si prevedeva l'adeguamento alle nuove previsioni del nuovo PRG (come richieste dalla stessa ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.*) e la realizzazione della nuova viabilità con relativo sottopasso lungo la strada di Cospea verso via Montefiorino;

dopo lunga istruttoria e confronti con gli Uffici e i tecnici della ditta, con deliberazione di C.C. n. 305 del 13.12.2021 la Variante parziale al Piano Attuativo in loc. Cospea alta proposta dalle ditte *Soc. Immobiliare Petrollini & Co. S.r.l.*, *Soc. ITAL C.E.I.A. S.r.l.*, *Soc. G.P. Ideoplast S.r.l.* tutte riconducibili a uno stesso soggetto attuatore, è stata adottata unitamente allo schema di convenzione che è allegato al piano attuativo stesso proposto dalla ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la previsione del sottopasso carrabile in strada di Cospea al Km 226+822 della linea ferroviaria Sulmona - Terni;

la stessa Variante è stata pubblicata a norma di Legge ai fini della sua successiva definitiva approvazione, unitamente all'approvazione del progetto delle inerenti opere di urbanizzazione che comprende la realizzazione del nuovo sottopassaggio carrabile;

in base alla variante proposta dal soggetto attuatore ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.*, sulla base degli impegni già sottoscritti nella precedente convenzione, la stessa ditta, previo nuovo convenzionamento, deve attuare l'intervento previsto fino alla concorrenza degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria dell'intervento residenziale previsto da piano attuativo nonché agli importi delle opere di urbanizzazione primaria non più previste dalla variante, il tutto quantificabile complessivamente in circa € 1.356.949;

il Progetto definitivo dell'opera viabile, è stato presentato dalla ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* e trasmesso all'Amm.ne Comunale in allegato alla nota prot. 30075 del 21.2.2023 prevedendo costi complessivi pari ad € 3.583.056,26 notevolmente superiori a quelli precedentemente individuato nel piano adottato (€ 1.774.268,94) di cui alla delibera C.C. di adozione, e molto superiori all'importo dei lavori eseguibili dalla ditta lottizzante stessa in forza della convenzione;

il Comune pertanto, a fronte del beneficio funzionale, esteso a settori urbani diversi e ulteriori rispetto alle aree oggetto del Piano attuativo, derivante dalla soppressione dell'attuale passaggio a livello, e al fine di rendere l'opera fattibile ha provveduto all'individuazione dei finanziamenti residui a proprio carico tramite i fondi individuati nella D.C.C. n. 22 del 1.8.2023 di variazione del Programma triennale OO.PP. ed Elenco annuale che ha disposto il finanziamento per € 2.000.000 (€ 1.100.000 quale fondi di Bilancio comunale e € 900.000 finanziamento ministeriale per percorsi ciclabili inseriti nel PUMS);

inoltre, ad integrazione dei fondi del Bilancio Comunale ed a totale copertura economica del sottopasso, il comune potrà avvalersi anche del previsto contributo economico che l'Ente ferroviario RFI riconosce a favore del Comune in conseguenza della soppressione del passaggio a livello esistente, nella misura fino a € 670.000 tramite convenzionamento da stipularsi con RFI prima dell'approvazione del progetto esecutivo;

il suddetto Progetto definitivo dell'opera viabile con il relativo sottopasso, ora denominato PFTE Progetto di Fattibilità tecnico economica in base al Nuovo Codice dei Contratti, è stato trasmesso all'Amm.ne Comunale per le valutazioni e approfondimenti tecnico strutturali con conseguenti

adeguamenti progettuali a seguito dei quali l'importo complessivo attualmente individuato nei Computi metrici per la realizzazione dell'opera risulta pari a € 3.944.000 (comprese Somme a disposizione, IVA imprevisti e oneri per la sicurezza) e che risulta coperto dalle complessive disponibilità finanziarie pari ad € 4.026.949 (derivanti dalle risorse private per € 1.356.949 e dalle risorse pubbliche per € 2.670.000);

alla luce di quanto sopra esposto, e per consentire la realizzabilità dell'opera nei tempi più brevi, si è reso necessario prevedere, sulla base del Progetto così come variato e adeguato e di importo complessivo pari a 3.944.000, che l'attuazione dell'opera possa avvenire, pur come unico intervento esecutivo, mediante due fasi realizzative previa approvazione del progetto da parte del competente organo comunale, con la fase 1 a cura e spese del soggetto attuatore *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l. e altri* per l'importo corrispondente alla concorrenza degli oneri di urbanizzazione e in forza della specifica Convenzione Urbanistica della variante al piano attuativo, e con la fase 2 a cura e spese del Comune in base alle procedure del vigente Codice dei Contratti;

in tal senso, con Delib. G.C. n 171 del 23.11.2023 sono state disciplinate le modalità di realizzazione del sottopasso individuando i ruoli del soggetto attuatore e le opere dallo stesso assunte e di conseguenza le restanti opere da attuarsi a cura del Comune, dando mandato alle Direzioni coinvolte di perfezionare i procedimenti di competenza per la fattibilità delle opere;

specificatamente, si è stabilito che la realizzazione dell'opera, dovrà avvenire mediante due fasi realizzative, con la fase 1 a cura e spese del soggetto attuatore *Immobiliare Petrollini & co. e altri* per l'importo totale di € 1.360.000 in forza della Convenzione Urbanistica, e con la fase 2 a cura e spese del Comune per l'importo totale di € 2.584.000 in base alle procedure di evidenza pubblica di Legge e sulla base delle categorie di lavori ed il riparto esatto degli importi tra le parti;

si sono previste pertanto specifiche categorie di lavori, individuate in base ai Computi metrici, da realizzare nella fase 1, da attuarsi all'interno del procedimento della Variante al Piano Attuativo, e altre specifiche categorie di lavori da realizzare nella fase 2, da attuarsi a cura e spese del Comune in base a progettazione esecutiva ed affidamento lavori in stretto raccordo con il soggetto attuatore privato;

Considerato che:

la *Variante parziale al Piano Attuativo in loc. Cospea alta e al P.R.G. p.o. (Ditta: Soc. Immobiliare Petrollini & Co. S.r.l., Soc. ITAL C.E.I.A. S.r.l., Soc. G.P. Ideoplast S.r.l.)* dopo essere stata adottata e pubblicata ai sensi di Legge, è stata definitivamente approvata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 18.12.2023 per quanto stabilito dalla L.R.1/2015;

il Progetto complessivo di Fattibilità tecnico Economica dell'opera viabile comprensiva del sottopasso ferroviario, è stato sottoposto all'esame dell'apposita *Conferenza di servizi*, costituita dai competenti Uffici dell'Amm.ne Comunale, dall'Ente ferroviario RFI Rete Ferroviaria Italiana, e dai vari Enti e Aziende erogatrici dei Servizi, avviata in data 15.11.2023 e conclusasi favorevolmente in data 12.4.2024 (Determinazione Dirigenziale n. 1100 del 22.4.2024, ottenendo le relative Autorizzazioni, e i relativi nulla osta/pareri favorevoli con alcune prescrizioni, che devono essere recepite e osservate nel corso dei lavori e che costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto stesso;

lo stesso progetto di fattibilità tecnico economica del sottopasso in strada di Cospea al Km 226+822 della linea *Sulmona - Terni* è stato approvato con delib. G.C. n. 127 del 24.4.2024;

con la medesima deliberazione G.C. n. 127 del 24.4.2024, è stato altresì approvato anche il progetto relativo alla 1^a fase realizzativa dell'intervento *di realizzazione del sottopasso in strada di Cospea al Km 226+822 della linea Sulmona - Terni*;

con nota prot. 70996 del 26.4.2024, l'Ufficio Pianificazione attuativa nel comunicare alla ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* l'avvenuta approvazione del *Progetto di fattibilità tecnico economica del sottopasso ferroviario in strada di Cospea al Km 226+822 della linea Sulmona - Terni* nonché del *Progetto della Fase realizzativa 1*, ha invitato la ditta stessa a prendere contatti con l'Ufficio Contratti del Comune di Terni, per la stipula dell'atto, indicando al riguardo, la data del 30.4.2024;

in data 7.5.2024 (prot. 76359, in risposta a una nota della ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* in cui rimandava a proprie non ben chiare valutazioni (sul piano da essa stessa proposto), la Direzione Pianificazione territoriale, nello stigmatizzare la condotta evidentemente dilatoria, sollecita ancora la ditta a procedere entro il termine di 15 alla stipula della convenzione, comunicando altresì di riservarsi di valutare a garanzia dell'interesse pubblico, l'attivazione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione nel minor tempo possibile dell'opera pubblica come prevista dalla variante al piano attuativo e progetto dell'opera pubblica, presentati dalla ditta stessa;

a seguito di ulteriore nota della ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.*, tuttavia, anch'essa di intento prettamente dilatorio, la Direzione Pianificazione territoriale con la nota 826126 del 16.5.2024, ha nuovamente precisato e rammentato che decorso inutilmente l'ultimo termine assegnato con la nota prot. 76359 del 7.5.2024 per la stipula della convenzione inerente la variante al Piano attuativo proposta e presentata dalla ditta *Immobiliare Petrollini & Co* e approvata dall'Amm.ne Com.le, si sarebbero attivate senz'altri indugi, tutte le procedure di Legge a tutela dell'Ente e dell'interesse pubblico;

Ritenuto che:

alla data odierna non risulta stipulata la convenzione urbanistica con il Comune di Terni come previsto dalla Variante al Piano attuativo proposta dalla stessa ditta e conformemente al progetto da essa stessa predisposto e presentato all'Amm.ne Com.le che lo ha approvato, non risultano effettuati gli adempimenti da parte della ditta, necessari e propedeutici alla stipula dell'Atto convenzionale, non risultano di proprietà della ditta convenzionando le porzioni di immobili interessati dal progetto del sottopasso per i quali la stessa ditta si era impegnata all'acquisizione, non sussistono comunicazioni da parte della ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* attestanti l'intenzione di voler comunque procedere alla stipula della;

la condotta della ditta è causa di notevoli danni economici per l'Amm.ne Com.le oltre che di enormi disagi per tutta la popolazione residente nella zona e pericoli per la ancora sussistente permanenza del passaggio a livello su strada di Cospea che causa impedimento continuo ai flussi veicolari e ai mezzi di soccorso, nonché di rischi finanziari per l'Amm.ne Com.le, delle possibili ripercussioni legate all'utilizzo dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione dei programmi di interesse pubblico e già impegnati in Bilancio;

dal 26.4.2024 data di invio della nota prot. 70996 con la quale questa Amm.ne ha invitato la ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* alla stipula della convenzione, la ditta stessa non si è mai presentata per la stipula né risulta aver mai preso contatti con il competente Ufficio Contratti del Comune di Terni per concordare una possibile data, malgrado il notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione della Variante (18.12.2023) e del Progetto definitivo del sottopasso (24.4.2024);

la convenzione 36162/2006, all'art. 8, stabilisce espressamente che “ *L'A.C. si riserva facoltà di disporre delle garanzie fidejussorie nel modo più ampio e immediato, autorizzata dalle ditte che rinunciano espressamente a qualsiasi opposizione giudiziale e stragiudiziale ed esonerano il Comune, fin d'ora, da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per i prelievi che su detta garanzia dovesse effettuare, in caso di accertata inadempienza delle stesse ditte*”.

appare del tutto evidente e accertata la totale inadempienza contrattuale della ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* sia nei riguardi della convenzione stipulata, non avendo mai realizzato le opere di urbanizzazione di cui si era obbligata all'esecuzione (pur a fronte dello scomputo degli oneri concessori), sia nei confronti dell'Atto d'obbligo da essa sottoscritto e che non ha inteso onorare, e sia del piano attuativo in variante da essa proposta, al quale non ha dato seguito con la stipula della relativa convenzione e l'avvio dei lavori previsti;

risulta necessario attivare senz'altri indugi, le procedure di Legge a tutela dell'Ente e dell'interesse pubblico, procedendo all'incameramento della fidejussione assicurativa prestata a favore del Comune di Terni, a garanzia delle opere di urbanizzazione;

Visti:

- la convenzione rep.n. 36162 del 1.6.2006;
- la deliberaz. C.C. n. 99 del 18.12.2023;
- la delib. G.C. n. 127 del 24.4.2024;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- la L. 241/1990;
- l'art. 16 del D.P.R. 380/2001;
- l'art. 102 del R.R. 2/2015;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023 - 2028, Sezione Operativa 2024 - 2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2024 con la quale si è proceduto all'Approvazione del PEG 2024 - 2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della nuova Dotazione Organica;
- la Delibera di Giunta n. 59 del 07/03/2024 con la quale si è proceduto all'Aggiornamento del PEG 2024 - 2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta n. 35 del 22/02/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2024 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 - ai sensi dell'art. 6 del Dl.gsvo n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- il Decreto Sindacale prot. 37611 del 04/03/2024 con il quale è stato conferito, l'incarico dirigenziale afferente alla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata al Dirigente Arch. Bedini Claudio, con decorrenza 22/02/2024;

Dato atto che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente meglio specificata nel dispositivo;

Determina:

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. **di procedere** ai sensi dell'art. 8 della convenzione stipulata rep. 36162/2006, all'incameramento della seguente fidejussione assicurativa sussistente a favore del Comune di Terni:
polizza della Compagnia *Unipol Assicurazioni* (Agenzia di Terni 220844), n. 96-46047828 del 22.5.2006 (con relative appendici del 23.5.2006, 24.5.2006 e 31.5.2006), dell'importo pari a € 3.418.930,24 (Euro TremilioniQuattrocentodiciottomilaNovecentotrenta/24);

3. **di precisare** che dell'avvio del presente procedimento, verrà data opportuna comunicazione alla ditta *Immobiliare Petrollini & Co S.r.l.* e alla Compagnia *Unipol Assicurazioni*, ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90;
4. **di trasmettere** la presente determinazione, per necessaria informazione preventiva, alla Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni quale soggetto competente alla esecuzione delle opere pubbliche oggetto della presente escussione al fine di programmare le verifiche tecnico-economiche utili alla realizzazione degli interventi;
5. di rendere noto, ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'Arch. Antonino CUZZUCOLI;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti, futuri e potenziali sulla situazione economico finanziaria attraverso l'incasso della somma, da accertarsi con successiva apposita determinazione, di cui al precedente punto 2 che si verificheranno al pagamento da parte della Assicurazione, salvo eventuale opposizione al Giudice ordinario, e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Attività finanziarie;
8. di dare atto altresì che la presente determinazione comporta riflessi indiretti, futuri e potenziali sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente derivanti dall'incameramento della polizza fideiussoria che allo stato non si manifestano ma che potrebbero verificarsi al versamento a favore del comune della somma garantita al precedente punto 2 e del conseguente onere in capo al comune della esecuzione delle opere di urbanizzazione non eseguite dal privato e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Attività finanziarie;
9. di attestare che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001;
10. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Il Dirigente

Dott. Arch. Claudio Bedini

Documento firmato digitalmente conformemente al D. lgs. 82/2005.